REGOLAMENTO (CE) N. 410/97 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1997

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 10 giugno 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1997, da un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra, in appresso denominato «accordo», firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996, e applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1997 [1];

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno, nella misura in cui ciò è richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [2], e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [3];

considerando che, prima di esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, è opportuno tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che si applicano anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;

considerando che occorre introdurre alcune disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari

Articolo 1

Le disposizioni d'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo relative ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti a un'organizzazione comune di mercato, nonché ai prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [4] o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 2

1. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [5], adotta, in conformità della procedura stabilita nel paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione dei contingenti e massimali tariffari previsti negli allegati II, VI (ad eccezione di quelli coperti dall'articolo 1), e VIII a dell'accordo, e nell'allegato I del protocollo n. 1 dell'accordo, comprese le modifiche e gli adattamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o conseguenti alla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli, o scambi di lettere tra la Comunità e la Slovenia.

[1] GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.
[3] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[4] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).
[5] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione concernente l'applicazione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di un Stato membro.

4. Al raggiungimento di un massimale tariffario, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, fino alla fine dell'anno civile considerato, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 3

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 23 e 45, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/94 [1] quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Slovenia conformemente all'articolo 33 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 5

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 24 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/96 e secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 25 o 26 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Slovenia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Slovenia nell'ambito del consiglio di cooperazione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 25 e 26 dell'accordo:

— essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato;

— informa simultaneamente la Slovenia e notifica al consiglio di cooperazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

— comunica simultaneamente al consiglio di cooperazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 25 e 26 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Slovenia; essa è altresì notificata al consiglio di cooperazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 7

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 8

Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 9

In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 16 e 25 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 16 o all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 10

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di cooperazione previste dall'accordo.

Articolo 11

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO